



TRIBUNALE DI RAVENNA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il Decreto legge n. 18 in data 17.3.2020 pubblicato sulla G.U. in pari data ed in particolare quanto disposto all'art. 83 comma 5 che prevede che, nel periodo di sospensione decorrente dall' 8 marzo e sino al 15 aprile ai capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7 lett. da a) a f) e h);

preso atto della Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e della Circolare del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Visto il proprio decreto n. 27/2020 avente ad oggetto “Misure Organizzative per emergenza COVID – 19” tese ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, anche alla luce di quanto disposto con DPCM in data 08/03/2020 e DPCM in data 9.3.2020;

Che quanto alle limitazioni previste dalle lettere a), b), c) ed e), art 83 comma 7, restano fermi gli ordini di servizio già emanati a firma congiunta con la Dirigente;

Che è pertanto demandato al capo dell'ufficio per le cause non iniziate e ai giudici istruttori per quelle già iniziate il compito di individuare le cause da considerare indifferibili e perciò da trattare anche nel periodo di rinvio generalizzato delle udienze al momento prevista fino al 15 aprile 2020;

Visto pertanto l'art. 83 comma 5 emana le seguenti

LINEE GUIDA

riguardanti misure organizzative ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. da a) a f) e h) da valere nel periodo di sospensione e, quindi, in particolare riferite alle attività non sospese (cfr. art 83 comma 3) dalla data odierna al 15 aprile 2020

UDIENZE CIVILI

CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO E OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO

1. Le udienze di entrambe le aree del contenzioso civile ordinario tabellarmente previste vanno rinviate d'ufficio a dopo il 15 aprile 2020.

2. Le cause civili ricomprese

2.1 nella lettera a) dell'art. 83 comma 3 DL 18/2020 ovvero dichiarate urgenti dal presidente del tribunale o dai giudici istruttori – salvo quelle istruttorie da rinviare comunque a dopo il 15 aprile 2020 –

2.2. ogni altra causa, dichiarata urgente, per la quale vi sia disponibilità delle parti.

saranno salvo casi eccezionali tenute:

a) ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) previa opportuni provvedimenti tesi a regolare il contraddittorio.

b) ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) con l'impiego della piattaforma Microsoft Teams;

Per lo svolgimento dell'udienza secondo la modalità prevista dalla lett. f) è auspicabile la sottoscrizione di un protocollo con il COA sostituibile nell'immediato da un'intesa con i singoli difensori di ciascun procedimento circa le concrete modalità attuative e organizzative di tali udienze da remoto. L'intesa si considera raggiunta se le modalità contenute nel decreto di fissazione dell'udienza non siano seguite da diversa istanza della parte o del suo difensore.

Lo svolgimento dell'udienza deve, in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (queste ultime soltanto se indispensabile).

Per lo svolgimento dell'udienza secondo la modalità prevista dalla lett. h) è necessaria la comunicazione ai difensori con invito all'eventuale deposito di note entro il giorno prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza il cui verbale dovrà dare atto dello svolgimento secondo detta modalità.

La trattazione nelle medesime forme di ogni altra causa per la quale vi sia istanza congiunta delle parti di urgenza della trattazione condivisa dal giudice.

CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO

In linea generale, tutte le udienze di lavoro e previdenza risultano rinviata d'ufficio sino al 15.4.2020 ai sensi dell'art. 83, 1° comma D.L. n. 18/2020, ad eccezione dei seguenti casi (art. 3, lettera a)):

- 1) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- 2) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Per quanto riguarda le specificità delle udienze nelle materie del lavoro e della previdenza, fermo quanto precede in ordine alla distinzione fra cause urgenti o meno, vale quanto segue.

- a) **Le “prime” udienze** nel periodo da oggi al 15.4.2020, per l'elevato numero di fascicoli trattati per ciascuna udienza e tenuto conto della necessità di evitare assembramenti di avvocati e di parti, sia nell'aula di udienza che nei corridoi all'esterno della stessa, **verranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30.6.2020.**
- b) **Le prime udienze cd. “Fornero”,** così come quelle già fissate per l'escussione di testimoni (sempre rito Fornero), saranno tutte **rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020** avendo cura di ricalendarizzare l'orario delle udienze almeno ogni 5/10 minuti al fine di evitare alcun tipo di assembramento fuori dall'aula e con espressa

raccomandazione agli avvocati e alle parti di rigoroso rispetto dello stesso salvo slittamento della trattazione della causa al termine delle altre con invito a ripresentarsi 10 minuti dopo la fissazione dell'ultimo procedimento.

- c) **Le altre udienze ordinarie già fissate per l'escussione dei testimoni e per gli interrogatori formali delle parti**, allo stesso modo e per le stesse ragioni, vieppiù rafforzate dalla presenza in Tribunale di ulteriore personale diverso dalle parti, **verranno rinviate a data successiva al 30.6.2020.**
- d) **I procedimenti rinviati per la discussione finale** e che quindi sono in attesa di essere decisi senza attività istruttoria residua, in luogo del rinvio **potrà essere applicata la modalità di svolgimento delle udienze di cui all'art. 83 7° comma lettera h) con previsione di termini per note difensive, nonché** (in presenza di un protocollo sottoscritto con l'avvocatura ravennate o previa intesa con i singoli difensori di ciascun procedimento, circa le concrete modalità attuative e organizzative di tali udienze da remoto) **la modalità di svolgimento dell'udienza di cui all'art. 83, 7° comma lettera f),** in base alla quale può essere disposta “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale”. A tale ultimo riguardo, infatti, il DGSIA ha già provveduto ad attivare per i magistrati ordinari “delle nuove licenze Microsoft office 365 pro plus e office 365 e1”,

nonché a creare “per ogni magistrato...una stanza virtuale per i collegamenti audiovisivi anche con soggetti esterni all’amministrazione”.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE e CAUSE ISCRITTE AL CONTENZIOSO IN MATERIA DI FAMIGLIA
--

Le cause di famiglia saranno di regola rinviate d’ufficio a dopo il 15 aprile 2020, ad eccezione: 1) di quelle contemplate nella lettera a) dell’art. 83 comma 3 DL 18/2020; 2) oppure dichiarate urgenti dal presidente del tribunale o dai giudici istruttori (salvo quelle fissate per l’espletamento di prove orali istruttorie, da rinviare comunque a dopo il 15 aprile 2020); 3) o ancora su specifica segnalazione dei difensori.

Poiché le udienze nei procedimenti familiari trattati secondo il rito camerale e quelli in materia di persona e famiglia trattati con il rito contenzioso, dopo l’udienza presidenziale, **non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, tali cause sottratte alla sospensione saranno tenute - salvo casi eccezionali:**

- 1) ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h) previa comunicazione ai difensori, con invito all’eventuale scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni entro il giorno prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza il cui verbale dovrà dare atto dello svolgimento secondo detta modalità. Trattasi sostanzialmente di “note d’udienza”, che dovranno consistere in atti estremamente sintetici, di breve repliche se indispensabili o talora di mero richiamo, allorquando siano già stati concessi i termini di cui all’art. 183, 6° co. c.p.c.).

Il giudice darà atto all’udienza fissata di quanto pervenuto e provvederà senza la presenza delle parti, anche fuori udienza;

- 2) ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera f) con l’impiego della piattaforma Microsoft Teams, ma ciò soltanto all’esito dell’auspicata sottoscrizione con il COA di un protocollo oppure su specifica intesa con i difensori.

Lo svolgimento dell'udienza avverrà, in ogni caso, come per il civile ordinario, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (queste ultime soltanto se indispensabile).

Le parti potranno segnalare i casi per i quali è necessaria un'urgente trattazione, motivandone le ragioni.

Si rammenta che i casi d'urgenza per i quali non vale la sospensione contemplati **alla lettera a) dell'art. 83 comma 3 DL 18/2020** (e che devono pertanto essere trattati) sono soltanto i procedimenti – anche in corso di causa - per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; i procedimenti riguardanti minori allontanati dalla famiglia e riguardanti situazioni di grave pregiudizio; i procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona, quelli ai sensi dell'art. 336, 3° co c.c; le “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari”, queste ultime evidentemente a tutela dei livelli minimi di vita e dunque non i procedimenti relativi al mantenimento.

Potranno essere quindi trattati anche i procedimenti camerale relativi alla prole minorenni o non autosufficiente nei quali manchino provvedimenti provvisori di natura economica, solo qualora si tratti di garantire alla prole o al coniuge tali minimi livelli.

Resta sospesa la trattazione dei procedimenti di separazione e divorzio, dopo la fase presidenziale, nei quali tutti tali esigenze sono già state vagliate dal Presidente, il quale ha emesso i provvedimenti provvisori, come pure dei procedimenti di modifica di condizioni già in essere (salve eccezionali condizioni sopravvenute) o nei quali - per accordo delle parti o per le condizioni economico-reddituali delle stesse – non sia in gioco l'effettivo diritto al mantenimento dei figli.

Affinchè le eventuali gravi situazioni di fatto non sfuggano, gli avvocati sono invitati a segnalare, nel massimo spirito di responsabilità e collaborazione, i procedimenti di effettiva urgenza, evidenziandone con la massima sintesi le ragioni e a depositare tempestivamente eventuali richieste di trattazione urgente o di rinvio onde consentire l'ordinata fissazione delle cause e dei rinvii.

<p>VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI TUTELE CURATELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO</p>
--

A decorrere dalla data odierna fino al 15 aprile 2020:

- sarà consentito il deposito, da parte di privati, di atti ed istanze concernenti procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, solo per i casi in cui siano dedotte motivate circostanze fondanti l'urgenza di provvedere;
- il deposito di atti ed istanze, consentito ai sensi del punto che precede, avverrà presso lo Sportello Giustizia, sito all'ingresso del Tribunale ove si potrà contattare un addetto alla ricezione tramite comunicazione telefonica;
- sarà consentito agli avvocati il deposito di tutti gli atti ed istanze tramite PCT;
- l'esame diretto dell'interdicendo o dell'inabilitando sarà, di regola, rinviato a data successiva al 15/4/2020, salvo i casi in cui sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità concernente la persona dell'interdicendo o dell'inabilitando e sempre che l'esame diretto dell'interessato non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, l'ascolto dei beneficiandi sarà di regola rinviato in data successiva al 15/4/2020, salvo il potere del giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità e nei casi in cui venga dedotta e documentata una situazione di effettiva urgenza, di adottare i provvedimenti indispensabili per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio e di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere;
- gli avvocati, nominati amministratori di sostegno in via provvisoria ed urgente, presteranno il giuramento di rito per iscritto, ai sensi dell'art. 411 c.c. e 349 c.c., tramite il PCT ed attesteranno la conformità della copia analogica al corrispondente decreto di nomina in via provvisoria ed urgente in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico;

- gli amministratori di sostegno nominati in via provvisoria ed urgente, non abilitati all'utilizzo del PCT, saranno esonerati provvisoriamente dal giuramento, a data successiva al 15 aprile maggio 2020, ai sensi degli artt. 361 e 411, u.c., in relazione alla urgenza insita nella emergenza epidemiologica da *COVID-19* e si intenderanno immessi nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in via provvisoria ed urgente sulla base della copia conforme del provvedimento che ritireranno presso lo Sportello giustizia all'ingresso del Tribunale con le medesime modalità valide per il deposito degli atti.

UDIENZE PRESIDENZIALI SEPARAZIONI E DIVORZI

Le udienze di separazione consensuale e divorzio congiunto saranno tutte rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 avendo cura di ricalendarizzare l'orario delle udienze almeno ogni 5/10 minuti al fine di evitare alcun tipo di assembramento fuori dall'aula e con espressa raccomandazione agli avvocati e alle parti di rigoroso rispetto dello stesso salvo slittamento della trattazione della causa al termine delle altre con invito a ripresentarsi 10 minuti dopo la fissazione dell'ultimo procedimento.

Le udienze di separazione e divorzio giudiziale saranno tutte rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 avendo cura di ricalendarizzare l'orario delle udienze almeno ogni 15/20 minuti al fine di evitare alcun tipo di assembramento fuori dall'aula e con espressa raccomandazione agli avvocati e alle parti di rigoroso rispetto dello stesso salvo slittamento della trattazione della causa al termine delle altre con invito a ripresentarsi 20 minuti dopo la fissazione dell'ultimo procedimento.

Eventuali procedimenti già pendenti innanzi al giudice istruttore (anche presidente istruttore) e nei quali risulta già raggiunto l'accordo tra le parti sulle condizioni della separazione e del divorzio saranno trattenuti in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti esonerando gli avvocati dalla presenza in udienza ai sensi della lettera H) dell'art. 7 del DL 18/2020.

Eventuali richieste di rinvio dell'udienza presidenziale determineranno lo spostamento della loro trattazione oltre il 30.6.2020 salvo dichiarazione di

urgenza del procedimento in presenza di minori o assunzione di provvedimenti relativi alla sicurezza della persona.

UDIENZE ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

Le udienze *ex artt.* 569 c.p.c. che non rivestono generalmente carattere d'urgenza saranno rinviate a data successiva al 30.06.2020, non risultando praticabile, in ragione dell'eventuale presenza del debitore o dell'esperto stimatore, alcuna delle modalità previste dall'art. 83 co. 2 D.L. 18/2020.

Le esecuzioni mobiliari e presso terzi, le udienze *ex artt.* 530, 548-552 e ss. c.p.c. saranno, parimenti, rinviate a data successiva al 30.06.2020 per l'eventualità che il debitore intenda comparire e svolgere attività processuale senza assistenza del difensore.

Per tutte le altre udienze da tenersi davanti al G.E., anche se sollecitate dalla proposizione di ricorsi in opposizione, si rimanda a quanto già stabilito in materia di contenzioso civile ordinario.

Per tutte le udienze tenute dai Professionisti Delegati si rimanda a quanto stabilito da ultimo con Decreto del Presidente del Tribunale n.30, ove si è stabilito, per quanto qui di specifico rilievo:

- a) la revoca delle udienze di vendita già fissate nel periodo di sospensione;
- b) la revoca degli avvisi di vendita già depositati per i quali non è ancora stata fatta pubblicazione in PVP e la sospensione dell'attività di deposito degli avvisi di vendita fino al 30.04.2020;
- c) il rinvio delle udienze *ex artt.* 596, 597 c.p.c. a data successiva al 15.04.2020, trattandosi generalmente di udienze non urgenti.

Tutte le attività di vendita mobiliare, anche attuate tramite commissionario o IVG, sono sospese nel periodo fino al 15.04.2020.

Il G.E. provvederà a stabilire le nuove date per gli esperimenti di vendita secondo una calendarizzazione che terrà conto delle limitazioni normative in materia di circolazione delle persone.

UDIENZE FALLIMENTARI, VERIFICHE STATO PASSIVO E PREFALLIMENTARI

Le udienze dei procedimenti concorsuali saranno di regola rinviate d'ufficio a dopo il 15 aprile 2020, ad eccezione: 1) di quelle contemplate nella lettera a) dell'art. 83 comma 3 DL 18/2020; 2) oppure dichiarate urgenti dal Presidente del tribunale, che è altresì Presidente del collegio; 3) ovvero - ancora - su specifica segnalazione dei curatori o dei commissari giudiziali, ovvero delle parti interessate previo parere dei primi.

In questa prima fase, le udienze prefallimentari che, come è noto, pur non essendo ricomprese nei procedimenti eccettuati dall'art. 83 co. 3 lett. a) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, hanno carattere di urgenza e sono per l'effetto sottratte alla sospensione feriale di cui alla L. 741/1969, saranno generalmente rinviate a dopo il 15/04/2020. La loro trattazione non avviene ad udienza pubblica, ragion per cui sono escluse possibilità di assembramenti; saranno invece seguite scrupolosamente le disposizioni tese ad assicurare rispetto delle distanze di sicurezza, come la chiamata individuale e ad orari sfalsati, mettendo a disposizione dispenser disinfettante. La possibilità che il fallendo intervenga in udienza in proprio, senza difensore, anche al fine di produrre documentazione contabile ed evitare una successiva possibile imputazione ai sensi dell'art. 217 e 220 l.f. esclude generalmente la possibilità di ricorrere ad udienza c.d. cartolare, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h), ovvero da "remoto", ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) con l'impiego della piattaforma Microsoft Teams. Tale modalità, d'intesa coi difensori, potrà essere comunque adottata quando il fallendo si sia già in precedenza costituito tramite difensore depositando memoria e documenti e non appaia perciò necessaria la sua partecipazione personale. In tal caso il G.d. emetterà un provvedimento indicante le modalità con cui è comunque assicurata la più ampia possibilità di contraddittorio.

Le verifiche dello stato passivo avvengono sulla scorta della predisposizione di un progetto di stato passivo e dell'analisi delle istanze di insinuazione che, ai sensi dell'art. 93 co. 2 l.f. avviene in via esclusivamente telematica. Del pari, con le stesse modalità, avviene l'eventuale inoltro di osservazioni al progetto di stato passivo.

L'udienza di verifica non richiede pertanto la necessaria presenza delle parti, né la sua trattazione richiede l'accesso dei privati o loro legali alle cancellerie. Trattandosi in genere di attività non urgente quelle fissate prima del 15/04/2020 saranno generalmente rinviate a data successiva, mentre in ogni caso le udienze previste (sia originariamente che a seguito del rinvio che precede) dopo la data del 15/04/2020 saranno tenute nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie di cui sopra, nella giornata del venerdì, curando che non si formino assembramenti. Per i rendiconti e l'approvazione dei progetti di stato passivo si procederà prioritariamente ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h), assicurando il contraddittorio nel caso in cui siano presentate delle osservazioni.

In modo analogo si procederà per le eventuali udienze richieste dai procedimenti di concordato o di sovraindebitamento, ex L. 3/2012 e succ. modd., fissando orari di trattazione separati da quelli previsti per altri procedimenti.

Le opposizioni allo stato passivo saranno svolte sulla scorta del deposito degli atti e dei documenti esclusivamente per via telematica (PCT). Pur essendo rette da un rito speciale di cognizione, lo stesse non scontano ragioni di urgenza e possono pertanto essere trattate con modalità analoghe a quelle previste per il contezioso civile ordinario.

Le istanze dei Curatori sono da tempo trattate in via telematica, così da non richiedere l'accesso fisico alla cancelleria.

Le riunioni con i Curatori ed i legali delle procedure, sospese nella modalità tradizionale - salvo indifferibili ragioni di urgenza previamente segnalate a mezzo mail nel periodo dal 9/3 al 15/4 – potranno essere tenute in detto periodo con il sistema della videoconferenza; nel periodo successivo previo appuntamento preso in via telematica, fissato dalla cancelleria attraverso agenda condivisa con il G.d., ad orari sfalsati di 15-30 minuti nella mattinata del giovedì, in modo da evitare la compresenza di più persone in attesa di colloquio, ovvero anche in questo caso sostituite da scambio epistolare per via telematica ovvero, se più opportuno, mediante videoconferenza.

LOCAZIONI

Tutti i procedimenti saranno rinviati a data successiva al 15 aprile 2020.

In particolare con riferimento ai procedimenti di convalida di sfratto e locazioni, pur individuabili tra quelli non soggetti a sospensione feriale e quindi, astrattamente, urgenti non possono mantenere tale connotato alla stregua del generalizzato rinvio delle udienze civili e penali previsto dall'art. 83 comma 1 del DL 18/2000 salva la specifica dichiarazione di urgenza, nella specie, da valutare dal giudice su richiesta delle parti anche tenuto conto dell'art. 103 comma 6 del citato DL che dispone la sospensione dei procedimenti di rilascio degli immobili abitativi e non fino al 30/06/2020.

L'udienza di trattazione del merito, laddove dichiarata urgente, potrà essere svolta limitando la presenza degli avvocati ai sensi della lett. h).

CAUTELARI E PROCEDIMENTI URGENTI DI COMPETENZA DEL GT

Fino al 15 aprile continueranno ad essere oggetto di trattazione:

- i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35, legge n. 833/1978; continuerà, pertanto, ad essere assicurata la ricezione dei provvedimenti ed atti di cui all'art. 35, comma 1, legge n. 833/1978, notificati tramite messo comunale;
- i procedimenti relativi all'interruzione di gravidanza, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 194/1978;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal giudice tutelare da esso delegato.

DECRETI INGIUNTIVI

I procedimenti per ingiunzione proprio in ragione della struttura del procedimento senza contraddittorio non necessitano di alcuna linea direttiva essendo possibile la loro consueta trattazione secondo i turni settimanali già previsti.

UDIENZE PENALI

- a) **Le udienze cd. "filtro"** già fissate fino al 15 aprile p.v. verranno rinviate d'ufficio in coda a quelle già programmate e fissate, ovvero dal 26 ottobre 2020 in poi, seguendo l'ordine di anzianità decrescente tabellarmente previsto.
- b) **I procedimenti chiamati alle udienze collegiali e monocratiche**, saranno parimenti tutti rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile p.v., fatte salve le eccezioni di cui all'art.83, 3° c., lett. b) e c) DL 18/20.
Per tali procedimenti, per cui non può operarsi il rinvio d'ufficio, le udienze si svolgeranno a porte chiuse, o, ove possibile, previa intesa con i difensori, con il sistema della videoconferenza o da remoto con il sistema Teams.
- c) **Gli incidenti di esecuzione** che non abbiano ad oggetto istanze urgenti saranno rinviati a data successiva al 15 aprile 2020. Si devono considerare urgenti le istanze di continuazione, di rideterminazione pena, o sul titolo esecutivo che comportino, in caso di accoglimento, una scarcerazione ricadente nell'arco temporale di sospensione sopra indicato.
- d) **Le udienze direttissime** aventi termini perentori di trattazione verranno trattate fissando la presentazione degli arrestati innanzi al giudice in orario distanziato l'uno dall'altro ove non celebrate con il sistema della videoconferenza o da remoto.
- e) **Le istanze di riesame** avverso provvedimenti cautelari reali saranno fissati successivamente al 15 aprile p.v., con decorrenza dei termini di legge da tale data.
- f) **Le istanze *de libertate*** potranno essere inoltrate via PEC .

UDIENZE GIP-GUP

Le udienze sono tutte rinviate d'ufficio.

In ordine alle materie di cui all'art. 304 comma 3° D.L. 18/2020, che costituiscono eccezione, si dispone quanto segue:

- a) **le udienze di convalida dell'arresto o del fermo**, ogni volta che sarà tecnicamente possibile e, comunque, quale previsione in via ordinaria, saranno celebrate in videoconferenza tramite gli ordinari canali ministeriali, ovvero con collegamento alla piattaforma Microsoft Teams, in concessione al Ministero della Giustizia; il giudice e il cancelliere di udienza si collegheranno all'aula alla Casa Circondariale ove sarà presente l'indagato e allo studio legale del difensore, dando atto delle modalità di collegamento e della presenza dell'ufficiale di P.G. che attesterà l'identità dell'indagato; quando possibile, l'udienza verrà videoregistrata; al difensore sarà garantita una linea telefonica dedicata per dialogare con l'assistito o gli sarà data la possibilità di conferire con lo stesso in videoconferenza, in modo riservato, prima dell'inizio dell'udienza; il difensore fruirà dell'accesso agli atti necessari per espletare il proprio mandato, che gli saranno trasmessi a mezzo posta elettronica certificata o con altra modalità di trasmissione telematica disponibile; qualora il difensore non possa partecipare telematicamente all'udienza, raggiungerà l'aula 8 del Tribunale di Ravenna, unica sede idonea al collegamento, dove saranno adottate comunque tutte le precauzioni relative alle distanze e alla salubrità degli ambienti; in caso di impossibilità tecnica, le udienze di convalida verranno celebrate presso il Tribunale di Ravenna, in aule (5, 6, 13, 14 o assise) che consentano le necessarie distanze fra i presenti;
- b) **le udienze relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale e le udienze relative a procedimenti a carico di persone in stato di detenzione definitiva o cautelare che ne abbiano fatto richiesta** verranno celebrate in videoconferenza, nelle forme di cui sopra, ma con la presenza del difensore in aula d'udienza, presso l'aula 8 del Tribunale di Ravenna, con il giudice, il P.M. e il cancelliere, con le garanzie e le modalità di cui al punto precedente; in caso di impossibilità tecnica, le

udienze di convalida verranno celebrate presso il Tribunale di Ravenna, in aule (5, 6, 13, 14 o assise) che consentano le necessarie distanze fra i presenti;

- c) **le udienze nei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; le udienze nei procedimenti a carico di persone alle quali è stata applicata una misura cautelare non carceraria o di sicurezza non detentiva che ne abbiano fatto richiesta; gli incidenti probatori che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili si terranno presso il Tribunale di Ravenna, in aule (5, 6, 13, 14 o assise) che consentano le necessarie distanze fra i presenti.**

UDIENZE GDP

RAVENNA FAENZA E LUGO

Valgono gli stessi criteri indicati per le udienze civili e penali del tribunale .

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Prefetto di Ravenna, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del COA di Ravenna, al presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Ravenna, a tutti i magistrati del Tribunale, a quelli del Giudice di Pace e a tutto il personale amministrativo.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Si comunichi, altresì, al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo dedicato settimana-emergenzacovid@cosmag.it

Ravenna, 20 marzo 2020

Il Presidente

Roberto Sereni Lucarelli

